

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Legge 16 giugno 1927, n. 1170: Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero. (*G. U.*, 16 luglio 1927, n. 163).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, deve farne preventiva notificazione al Regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.

Art. 2. — Il Regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'articolo 1 della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.

Art. 3. — Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non è motivato e non può dar luogo ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 4. — Il cittadino che accetta un impiego od una carica di carattere pubblico, senza uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, o che non abbandoni l'impiego o la carica dopo aver avuto comunicazione dell'intimazione di cui all'articolo 2, è punito con la multa da lire 1000 a lire 5000.

La condanna ha per effetto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se poi, trattandosi d'impiego o di carica di carattere pubblico il cittadino vi persista anche dopo una formale ingiunzione di lasciarlo entro un termine perentorio, la pena sarà della reclusione da

tre mesi ad un anno. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la condanna produce la perdita della cittadinanza nei casi d'impiego o carica conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero o da istituto od ufficio pubblico internazionale.

Art. 5. — I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'articolo 1, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge alle Regie autorità diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

Art. 6. — Rimane fermo l'articolo 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciò che riguarda il servizio militare presso Potenza estera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 1378: Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo. (G. U., 10 agosto 1927, n. 184).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1588, con cui furono approvati gli atti stipulati a Losanna il 24 luglio 1924 tra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di provvedere sulle numerose dichiarazioni d'opposizione per la cittadinanza italiana, presentate a termini dell'articolo 34 del trattato di pace di Losanna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'articolo 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle isole italiane dell'Egeo, stabiliti all'estero, decide il Governatore delle isole stesse, il quale può in singoli casi respingerle.

Le decisioni del Governatore sono sottoposte all'approvazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2. — La cittadinanza accordata nel modo indicato all'articolo precedente produce gli stessi effetti specificati nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, convertito nella legge 15 aprile 1926, n. 1139.

Art. 3. — Le norme per l'applicazione del presente decreto, tranne per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri, saranno stabilite dal Governatore delle isole.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il 3^o quadri- mestre 1927.

Ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della legge sulla emigrazione, si riassumono le proposte delle Compagnie di Navigazione, i risultati delle indagini della Direzione Generale degli Italiani all'estero ed i pareri delle varie autorità, allo scopo di fissare i noli di terza classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il terzo quadrimestre 1927.

I.

PROPOSTE E PARERI TENDENTI A CONSERVARE GLI ATTUALI NOLI.

a) *Compagnie di Navigazione.*

Le Compagnie di navigazione propongono tutte indistintamente la conservazione dei noli praticati durante il secondo quadrimestre 1927. In appoggio della loro proposta esse adducono: la gravissima crisi che sta attraversando la Marina mercantile, a causa della diminuzione del traffico delle merci, e in ispecie le Compagnie transatlantiche per la rivalutazione della lira in nesso alle riscossioni dei noli che in maggior misura vengono fatte in oro; e la spietata concorrenza che profittando di tale stato di cose le Compagnie estere fanno a quelle italiane, col praticare noli in condizioni di grande vantaggio rispetto all'armamento italiano. Inoltre il mantenimento dei noli attuali verrebbe giustificato dal loro mancato aumento nel primo quadrimestre, a compenso dell'alto costo del combustibile in quell'epoca, mentre d'altra parte sono state apportate incessantemente migliorie al trattamento dei passeggeri con maggior aggravio d'esercizio.

Il *Lloyd Sabaudò*, mentre chiede che siano confermati gli attuali noli, afferma che giustificatissime ragioni consiglierebbero un aumento, poichè le condizioni di esercizio sono rimaste pressochè immutate e la rivalutazione della lira nei suoi effetti iniziali (che perdureranno fino allo stabilimento dell'equilibrio generale) ha con-

siderevolmente ridotto l'equivalente degli introiti in valuta estera senza determinare, pel noto fenomeno della viscosità, apprezzabili compensi.

La *Navigazione Generale* nell'addurre analoghe ragioni pel mantenimento degli attuali noli e del supplemento di lire it. 200 a posto per le sistemazioni in cabine fisse di terza classe, si riserva di presentare in tempo utile la istanza per i noli da praticare per le nuove motonavi « Orazio » e « Augustus » le cui partenze sulle linee del Centro America-Pacifico e del Sud America sono già annunciate.

b) *Direzione Generale della Marina Mercantile.*

È del parere che gli attuali noli vengano conservati anche pel terzo quadrimestre 1927. Rileva, dapprima, un leggero aumento nel movimento emigratorio della linea del Nord America, sensibile diminuzione nella merce esportata e piccolo aumento per quella importata. Nella linea del Sud America, nota sensibile aumento negli emigranti e passeggeri partiti, diminuzione in quelli arrivati e nei quantitativi di merce importata ed esportata. Rileva, inoltre, diminuzione nei traffici della linea dell'America Centrale ed aumento in quelli della linea dell'Australia, mentre praticamente nullo continua ad essere il movimento migratorio col Canada.

Per quanto concerne le condizioni in cui si svolgono i traffici marittimi, osserva diminuzione nel costo dei generi alimentari, dei combustibili, dei lubrificanti e delle materie grasse, diminuzione del costo dell'equipaggio per la effettuata riduzione dell'indennità caro-viveri ai marittimi, deciso miglioramento dei cambi, le cui oscillazioni, però, producono nei riguardi dei traffici marittimi effetti contrari che tra di loro si compensano o quasi.

Tenuto conto, ad ogni modo, che il minore movimento di merci può considerarsi compensato dal maggior traffico dei passeggeri sembrerebbe possibile una lieve diminuzione dei noli. Senonchè considerate le ripercussioni che le recenti disposizioni restrittive in materia di emigrazione avranno certamente sui traffici emigratori, esprime il parere che i noli attuali rimangano invariati per il terzo quadrimestre 1927.

c) *Camere di Commercio.*

I pareri espressi dalle Camere di Commercio tendono quasi tutti al mantenimento dei noli in vigore nel secondo quadrimestre 1927.

La Camera di Commercio di Genova dopo una disamina sulle ragioni addotte dai vettori per il mantenimento dei noli, mette in rilievo il movimento emigratorio del primo quadrimestre scorso,

notando un leggero aumento di fronte al corrispondente periodo del 1926. Ma dichiarandosi, infine, ignara delle direttive del Ministero degli Affari Esteri, e mancante di molti altri elementi di giudizio, si rimette alle decisioni del Ministero stesso, pur lasciando comprendere il desiderio di conservare gli attuali noli.

La Camera di Commercio di Venezia esamina succintamente l'andamento generale dei noli, rilevando che non sarebbe possibile un miglioramento decisivo nella situazione prima dell'inverno venturo, mentre si osserva attualmente, che parecchie navi vengono disarmate. Si appoggia, infine alla tesi sostenuta dalle Compagnie vettrici, per la quale sarebbe desiderabile che fossero mantenuti i noli in vigore anche per tutto il terzo quadrimestre.

II.

PROPOSTE TENDENTI A DIMINUIRE GLI ATTUALI NOLI.

Ispettorati dell'emigrazione.

Gli Ispettorati dell'emigrazione hanno proposto in maggiore o minore misura una riduzione dei noli attualmente praticati. A sostegno di tale tesi, adducono il miglioramento del movimento emigratorio transoceanico e la diminuzione dei noli del carbone e della nafta, affermando, inoltre, che il costo dei consumi di macchina e scafo ha subito sicure riduzioni e che di recente sono stati diminuiti i compensi di caro-viveri agli equipaggi.

Quanto alla misura della riduzione, l'Ispettorato di Genova propone che sia fatta gradualmente, fermo restando il soprano di lire it. 200. Quello di Napoli, tenuto conto del migliorato valore della nostra moneta sul mercato internazionale, è di opinione che i noli possono ridursi almeno del *cinque per cento*. Tale riduzione è anche giustificata dalle alte provvigioni che le società accordano ai loro rappresentanti. Per analoghe ragioni l'Ispettorato di Palermo propone una riduzione *non inferiore al 20 %* sull'ammontare dei noli praticati nel corrente quadrimestre, mentre quello di Trieste si limita ad esporre il desiderio che i noli in vigore vengano notevolmente diminuiti.

III.

INDAGINI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO.

Prezzi dei noli dei centri marittimi esteri.

In base ai rapporti pervenuti dai Regi Consoli di Rotterdam, Anversa, Bordeaux, Le Havre, Barcellona, Glasgow, New Orleans e dagli addetti dell'emigrazione di New York e Buenos Aires i prezzi

dei noli di terza classe praticati nei principali centri marittimi esteri sono, in generale, rimasti invariati.

Nell'esporre tali prezzi i predetti Uffici si limitano a fare qualche commento, da cui si rileva una leggera tendenza in diminuzione dei noli per il Sud America. Il Console di Anversa osserva che in quel porto non si praticano noli per la linea dell'Argentina e l'Australia, quello di Bordeaux trasmette prezzi che risultano in leggero aumento di fronte a quelli precedentemente praticati.

L'Ufficio dell'emigrazione di Buenos Aires, dopo aver riportato i noli di 3^a classe praticati dalle Compagnie italiane e straniere, specificando per ciascuna la flotta attuale, osserva, che al principio del trimestre in corso, le locali agenzie hanno ristabilito gli accordi per la percentuale fissa di commissione di 10 *pesos* per ogni passeggero ai sub-agenti; senonchè tale accordo non è rispettato da nessuna delle compagnie, le quali danno sotto mano ai sub-agenti compensi straordinari, che in generale raddoppiano la commissione. Le commissioni ad ogni modo non raggiungono le alte cifre del 30 e del 40 per cento, che le compagnie concedevano nel periodo di concorrenza.

IV.

CONSIDERAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

In condizioni usuali la conclusione alla quale si dovrebbe giungere è quella di una riduzione dei noli in vigore, tenuto conto in particolare delle riduzioni delle spese, alcune delle quali, ad esempio, quella del caro-viveri, hanno già avuto applicazione. Nè il fatto che altri gettiti, se così è, siano diminuiti, quello cioè delle merci o dei passeggeri di classe, sarebbe un motivo per sostenere i noli degli emigranti, giacchè questi ultimi non hanno certo la funzione di completare altri proventi. Al contrario, se i noli di classe sono diminuiti, sarebbe uno strano modo di tutelare gli emigranti, lo escluderli dal beneficio di una adeguata diminuzione.

Se però, nonostante queste ovvie considerazioni, i noli saranno mantenuti, per l'ultimo quadrimestre dell'anno, nella stessa misura dei precedenti, ciò devesi unicamente all'aver riflettuto:

1°) che stante le nuove recenti disposizioni restrittive della emigrazione, le Compagnie andranno incontro, con l'anno prossimo, ad un periodo indubbiamente difficile, nel quale la riduzione degli introiti sarà intensificata dalla riduzione del numero degli espatrianti — quindi una proroga dei noli, può considerarsi come una eccezionale misura di carattere equitativo, per l'ultima volta;

2°) che numerosi sono gli espatrianti i quali, in vista delle prossime restrizioni, hanno sollecitato la conclusione del contratto

al prezzo corrente, e non è certo il caso di agevolarli o incoraggiare in generale gli espatri con una riduzione di nolo, quando ancora le norme restrittive non hanno avuta pratica attuazione. Ma nel determinare i noli nella misura enunciata, devesi, in modo non equivoco, mettere in evidenza il carattere transitorio della determinazione, poichè in futuro essi subiranno una riduzione che sarà tanto più forte quanto più risulteranno esagerate ed eccessive le provvigioni o percentuali date ai cosiddetti produttori.

Restando immutati i noli, restano immutate anche le categorie dei piroscafi.

Determinazione 2 agosto 1927 relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 3° quadrimestre dell'anno 1927. (G. U., 9 agosto 1927, n. 183).

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Visto l'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

DETERMINA:

ART. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il terzo quadrimestre del 1927, sono confermati, nella misura stabilita con la determinazione commissariale 7 aprile 1927 per il secondo quadrimestre dell'anno corrente, e cioè:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.050
» » 2 ^a »	»	1.850
» » 3 ^a »	»	1.600
» » categoria transitoria	»	1.450

Per il Brasile:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.400
» » 2 ^a »	»	2.150
» » 3 ^a »	»	1.850
» » categoria transitoria	»	1.650

Per il Plata:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.450
» » 2 ^a »	»	2.200
» » 3 ^a »	»	1.900
» » categoria transitoria	»	1.700

Per il Centro America:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.500
» » 2 ^a »	»	2.300
» » 3 ^a »	»	2.000
» » categoria transitoria	»	1.900

ART. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di lire 150 a posto.

ART. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

ART. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categ.
<i>Duilio</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Giulio Cesare</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Roma</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Conte Rosso</i>	Lloyd Sabauda	1 ^a
<i>Conte Verde</i>	Lloyd Sabauda	1 ^a
<i>Conte Biancamano</i>	Lloyd Sabauda	1 ^a
<i>Colombo</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categ.
<i>America</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Principessa Majalda</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca d'Aosta</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca degli Abruzzi</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Re Vittorio</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Taormina</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Presidente Wilson</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Martha Washington</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Principe di Udine</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Tomaso di Savoia</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Maria</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Giovanna</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Ammiraglio Bettolo</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Giuseppe Verdi</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Cesare Battisti</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Dante Alighieri</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Nazario Sauro</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Leonardo da Vinci</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Valdivia</i>	Lloyd Latino	2 ^a
<i>Patria</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Providence</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Alsina</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Mendoza</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Florida</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Europa</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Bologna</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Palermo</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Venezuela</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Napoli</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Re d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Formosa</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Regina d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Pincio</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Plata</i>	Transports Maritimes	3 ^a
<i>Città di Genova</i>	Navigazione Gener. Italiana	Transitoria
<i>Caprera</i>	Navigazione Gener. Italiana	»
<i>Atlanta</i>	Cosulich	»
<i>Belvedere</i>	Cosulich	»
<i>Sofia</i>	Cosulich	»

Roma, 2 agosto 1927 - Anno V

Il Direttore generale: POMPEI.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO

16 LUGLIO 1927, V - N. 98.

Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno;

e per conoscenza :

*Ai RR. Ispettori, Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione ;
e ai RR. Uffici di Pubblica Sicurezza di confine e dei compartimenti
ferroviari di confine.*

OGGETTO

Domande d'imbarco in porto estero.

Pervengono a questo Ministero istanze di persone dirette in paesi transoceanici, le quali chiedono direttamente l'autorizzazione d'imbarco in porto estero, allegando motivi d'interesse o di famiglia.

Il più delle volte gli interessati affermano che sono stati indotti ad inviare la loro istanza dalla Autorità Provinciale di P. S. o Municipale e talvolta anche dagli stessi dipendenti Uffici dell'emigrazione.

1. — Si ritiene pertanto opportuno rammentare che le domande intese ad ottenere l'imbarco in porto estero possono essere prese in considerazione *soltanto se pervengono a questo Ministero (Direzione Generale degli italiani all'estero) pel tramite delle Autorità provinciali di P. S.*, corredate del loro parere sulla consistenza ed attendibilità dei motivi addotti dagli interessati.

2. — Si avverte che, allorchè esistono linee dirette di navigazione dai porti del Regno, le autorizzazioni per l'imbarco in porto estero si accordano *solo in casi eccezionalissimi*. Le Autorità Provinciali di P. S. sono pertanto pregate di trasmettere le domande del genere soltanto quando riconoscano serie ragioni di particolare riguardo ed urgenza o quando non esistano, come sopra è detto, linee dirette di navigazione tra i porti nazionali ed il paese di destinazione.

3. — Le competenti Questure non potranno rilasciare in tali casi il passaporto od il visto sui passaporti di cui fossero già muniti gli interessati se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione, di cui sopra, direttamente da questo Ministero oppure dietro esibizione del certi-

ficato di assicurato imbarco in porto estero rilasciato dalla S. A. E. P. E. (Società avviamento espatrianti porti esteri), vistato dal R. Ispettorato dell'emigrazione in Genova.

Nel primo caso le Questure iscriveranno sui passaporti degli interessati, datandole e controfirmandole, le autorizzazioni ricevute; nel secondo caso si limiteranno a rilasciare i passaporti od i visti per il cambiamento di destinazione o di aggiornamento, avvertendo gl'interessati che dovranno seguire le istruzioni ricevute dalla S. A. E. P. E. e che saranno respinti dalla frontiera, qualora sui loro passaporti non risultasse iscritta la autorizzazione data che dovrà essere apposta a cura dell'Ispettore dell'emigrazione in Genova.

4. — I RR. Uffici di P. S. agli scali ferroviari di confine controlleranno con la massima attenzione, a che gli espatrianti, tanto se muniti di passaporti con marca da lire 2 quanto di quello ordinario (così detto di classe), con destinazione a paesi transoceanici, abbiano ottenuto l'autorizzazione d'imbarco in porto estero, come è detto sopra, prima di concedere loro il libero passaggio della frontiera.

Pregasi dare assicurazioni. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO
5 AGOSTO 1927, V - N. 65-bis.

Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari all'estero;

Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno;

Ai RR. Ispettorati dell'emigrazione nei porti del Regno;

Ai RR. Uffici di P. S. e di emigrazione ai confini di terra;

e per conoscenza:

Ai RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Espatrio artisti, professori d'orchestra e personale di teatro scritturato per l'estero.

Con riferimento alla Circolare 6 giugno 1927, n. 65 concernente l'espatrio di artisti, professori di orchestra e personale di teatro, si comunica che, in attesa che intervengano accordi fra le legali Rappresentanze delle categorie interessate, approvati dall'Autorità competente, resta sospesa l'applicazione del N. 3 della Circolare predetta.

In conseguenza, i passaporti potranno essere rilasciati indipendentemente dalla condizione ivi indicata (cioè contratto teatrale munito di visto sindacale) ferme restando le altre disposizioni generali in vigore. — GRANDI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO
16 AGOSTO 1927, V - N. 112.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;
Ai RR. Servizi dell'emigrazione di confine;
Ai RR. Delegati provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Entrate del soppresso fondo dell'emigrazione.

A complemento delle istruzioni impartite con circolare n. 93 del 12 luglio u. s., si comunica che i capitoli istituiti col R. Decreto 18 giugno scorso, n. 1036, nel bilancio dell'entrata dello Stato per le tasse ed altri proventi riguardanti i servizi dell'emigrazione non contemplano le entrate eventuali per ricupero di fondi iscritti al bilancio passivo, di cui al capitolo n. 21 del soppresso bilancio del Fondo per l'emigrazione.

Le somme pertanto che pervenissero a codesto Ufficio per l'accennato titolo, *come pure i residui delle anticipazioni fornite per i servizi dell'emigrazione*, non dovranno essere versati alla Regia Sezione di Tesoreria ai sensi della predetta circolare, ma trasmessi a mezzo vaglia cambiario a questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'estero) il quale provvederà ad effettuarne il versamento allo Stato.

Si prega di un cenno di assicurazione. — GRANDI.